

GL 9HQHUGu JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
38	Italia Oggi	18/06/2021	<i>OPERE, IN HOUSE A MAGLIE LARGHE (A.Mascolini)</i>	3
39	Italia Oggi	18/06/2021	<i>FONDI PER LE OPERE PRIORITARIE (M.Finali)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	18/06/2021	<i>SUPERBONUS 110% CON LA NUOVA CILA RISCHIO CONTROLLI TRASFERITI A CHI ACQUISTA L'IMMOBILE (G.Saporito)</i>	5
37	Il Sole 24 Ore	18/06/2021	<i>CON IL SUPERBONUS NASCE IL REGIME DELLA "TOLLERANZA" (G.Saporito)</i>	7
Rubrica Innovazione e Ricerca				
25	Il Sole 24 Ore	18/06/2021	<i>TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: SINERGIA ATENEI-IMPRESA (C.Fo.)</i>	8
1	Italia Oggi	18/06/2021	<i>I NEO-IMPREDITORI DELLE START UP: I GIOVANI FONDANO IMPRESA (ANCHE DIGITALI) PUNTANDO SULL' (C.Valentini)</i>	10
Rubrica Altre professioni				
41	Il Sole 24 Ore	18/06/2021	<i>EQUO COMPENSO, STRETTA SUI TEMPI (G.Ne.)</i>	12
Rubrica Università e formazione				
28	Il Sole 24 Ore	18/06/2021	<i>SUL PIATTO 1,5 MILIARDI PER I DOTTORATI GREEN, DIGITAL E INNOVATIVI (E.Bruno)</i>	13
Rubrica Pubblica Amministrazione				
37	Italia Oggi	18/06/2021	<i>DEFINITA L'ALTA SPECIALIZZAZIONE (V.Giannotti)</i>	14

Disposizioni che disciplinano l'attuazione del decreto Recovery utili alle amministrazioni

Opere, in house a maglie larghe

Consip fornirà contratti e piattaforme per l'e-procurement

DI ANDREA MASCOLINI

Ampio ricorso all'*in house* per supportare le amministrazioni che dovranno attuare gli interventi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza); possibile anche l'affidamento a soggetti esterni; il ricorso all'*in house* dovrà essere adeguatamente motivato rendendo evidenti i vantaggi rispetto al ricorso al mercato; a Consip il compito di mettere a disposizione contratti e piattaforme per l'e-procurement. Sono questi alcuni dei punti principali delle copiose disposizioni che disciplinano l'attuazione del decreto Recovery (77/2021).

Nel decreto 77, che dedica la prima parte alla governance del Pnrr, si prevede che siano le amministrazioni centrali, le regioni, le province e gli enti locali i soggetti deputati alla realizzazione operativa degli interventi

del Pnrr e che potranno adempiere ai loro compiti o attraverso le proprie strutture oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni. In questi casi occorrerà procedere alla scelta di tali soggetti seguendo le procedure per l'affidamento di incarichi di servizi per i quali si applicheranno le soglie e le procedure previste dallo stesso decreto 77.

Si potrà quindi ricorrere all'affidamento diretto fino a 139mila euro e alla procedura negoziata senza bando e con invito a 5 operatori economici fino alla soglia Ue dei 214mila euro; sopra soglia Ue le procedure ordinarie sono quelle previste dal Codice appalti e dalle direttive, ancorché derogate in base alla norma del decreto semplificazioni dello scorso anno (art. 2, comma 4), prorogata fino al 30 giugno 2023. La via principale sembra però essere quella delineata in un comma dell'articolo 9 del provvedimento dove si preve-

de la facoltà di ricorrere al supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica.

E' poi il successivo articolo 10 ad intervenire per disporre che le amministrazioni interessate possano avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

In questa attività di supporto il decreto intravede anche l'opportunità di un rafforzamento della capacità amministrativa, anche median-

te la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Ovviamente per la stipula di queste convenzioni occorrerà che si formuli una proposta e a questo riguardo il provvedimento di legge stabilisce che nella valutazione della congruità dell'offerta si abbia riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ma soprattutto si dia opportunità e adeguata motivazione dei vantaggi dell'affidamento *in house*, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche.

Alle regioni e agli enti loca-

li la possibilità di avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, del supporto tecnico-operativo delle società *in house* qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Il successivo articolo 11 punta poi su Consip che dovrà rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizzare un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del sistema nazionale di e-procurement.

Previste, inoltre, altre misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle amministrazioni, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con società *in house*.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti
 Tutti i venerdì una pagina
 nell'inserto Enti Locali
 E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



Sarà possibile accedere alle risorse fino al 13/10. Accesso tramite piattaforma informatica

Fondi per le opere prioritarie

Enti locali, a disposizione 115,6 mln per la progettazione

DI MASSIMILANO FINALI

Rimarrà aperta fino al 13 ottobre 2021 la possibilità di accedere al fondo per la progettazione di opere prioritarie previste nel Decreto ministeriale 215/2021. Il fondo, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, ha una dotazione di oltre 115 milioni di euro a favore di comuni, città metropolitane e province su tutto il territorio nazionale.

I soggetti beneficiari potranno finanziare la progettazione di fattibilità di infrastrutture e insediamenti prioritari, la project review di infrastrutture già finanziate nonché la redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, i piani strategici metropolitani e i progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager scolastici.

L'operatività del fondo è stata stabilita dal Decreto direttoriale n. 6785 dell'11 giugno 2021.

Il riparto delle risorse		
	Risorse 2021-2023	Residui 2019-2020
Autorità di sistema portuale	€ 29.067.830,34	€ 924.055,15
Città metropolitane	€ 24.223.191,96	€ 995.666,01
Comuni capoluogo di città metropolitane	€ 29.067.830,34	€ 2.767.123,01
Comuni capoluogo di regione o di provincia autonoma, non sede di città metropolitana, o con più di 100 mila abitanti	€ 24.223.191,96	€ 3.059.694,83
Comuni di Milano, Roma, Palermo, Piacenza, Livorno e Matera	€ 600.000,00	€ 0,00
Regioni costiere dotate di vigente piano regolatore portuale non ricomprese in alcuna autorità di sistema portuale.	€ 0,00	€ 300.000,00

I beneficiari del fondo

Potranno presentare istanza di accesso al fondo le 14 città metropolitane istituite con la legge n. 56 del 7 aprile 2014, i 14 comuni capoluogo di città metropolitane, i 37 comuni capoluogo di Regione o Provincia autonoma e comuni con popola-

zione superiore ai 100 mila abitanti. Potranno accedere ai fondi anche i comuni di Milano, Roma, Palermo, Piacenza, Livorno e Matera. Un successivo provvedimento, ancora da emanare, ripartirà le risorse e stabilirà i termini e le modalità di accesso ai fondi destinati alle 16

autorità di sistema portuale e alle regioni costiere dotate di vigente piano regolatore portuale non ricomprese in alcuna autorità di sistema portuale.

Risorse per le opere nell'ambito della mobilità sostenibile

Le risorse sono assegnate

per la predisposizione dei piani urbani per la mobilità sostenibile e dei piani strategici triennali del territorio metropolitano, nonché di progetti di fattibilità e di project review riferiti a progettazioni di opere contenute nei summenzionati strumenti di pianificazione o, comunque, di prioritario interesse nazionale, oltre che per la redazione dei progetti pilota di una piattaforma informatizzata a supporto delle attività dei mobility manager scolastici.

Accesso tramite piattaforma telematica

L'ente beneficiario, previa procedura di accredito, compila e presenta la proposta di ammissione dei piani, progetti e project review al finanziamento statale entro e non oltre le ore 13:59 del giorno 13 ottobre 2021. L'accesso avviene utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti. L'applicazione informatica sarà già accessibile a partire dal giorno 15 giugno 2021.

© Riproduzione riservata



Superbonus 110%
Con la nuova Cila
rischio controlli
trasferiti a chi
acquista l'immobile

**Guglielmo
Saporito**
— a pagina 37

Con la Cila sul 110% il controllo scivola in avanti

**Nella procedura
di utilizzo dei bonus
restano ora in ombra
gli aspetti legati
alla regolarità edilizia**

Spetterà ai futuri acquirenti verificare la regolarità e i problemi avranno un effetto concreto sul valore degli immobili

Guglielmo Saporito

Lo spostamento verso la Cila del titolo edilizio necessario per fruire dei bonus fiscali conferma il lento e costante passaggio dell'attività edilizia verso un sistema in cui il controllo pubblico (del Comune) è sostituito dalla responsabilità dei tecnici liberi professionisti, per poi essere affidato alle successive valutazioni del mercato.

Saranno queste ultime a dover frenare i fenomeni di abusivismo, squalificando le costruzioni non pienamente legittime. Con il decreto legge 77/2021, per fruire dei bonus, la situazione edilizia va dichiarata dal tecnico del committente i lavori (che in genere è il proprietario), tramite riferimenti molto generici (alla data della costruzione, se ante 1967; oppure al titolo edilizio che ha consentito il primo intervento, negli altri casi).

Le altre «regolarità»

Restano quindi in ombra, nella procedura di utilizzo dei bonus, i vari aspetti della regolarità edilizia: legittimità di volumi, superfici e desti-

nazioni, nonché l'impiantistica ed importanti caratteristiche strutturali (antisismicità, cemento armato) perdono rilievo pur restando indispensabili.

In precedenza, tutti questi dati dovevano essere accorpate in un'unica procedura affidata alla responsabilità dei liberi professionisti.

Dichiarazione unica

Ora, per quel che riguarda le caratteristiche strettamente edilizie degli interventi con bonus, va dichiarata solo una generica situazione di partenza.

Ciò perché il legislatore del 2021 ha preso atto del confluire, in un collo di bottiglia, dei tempi necessari per le complesse indagini finalizzate a comprendere se un edificio possa considerarsi legittimo o meno.

Controlli posticipati

Se si chiede il bonus, i controlli vengono rinviati ad un momento successivo, cioè verosimilmente all'atto del trasferimento (compravendita) dell'immobile.

Spetterà quindi all'acquirente indagare sulla legittimità urbanistica del bene, ed in quell'occasione non basterà citare una domanda di sanatoria edilizia ancora

pendente o l'avvenuto utilizzo di bonus fiscali, perché ambedue questi elementi avranno poco peso nel dimostrare la legittimità del bene immobile.

Il nodo della compravendita

Già all'indomani del primo condono (legge 47/1985) si pensò infatti di far convergere nel momento della compravendita immobiliare l'accertamento di un'ampia serie di circostanze utili a rendere trasparente e legittima la circolazione del bene: si prevedeva infatti la nullità del trasferimento immobiliare dei beni con abusi edilizi consistenti.

Il controllore di tali operazioni era individuato nel notaio, poiché in occasione della stipula emergono sia gli illeciti edilizi, sia di altri elementi influenti sulla qualità del bene (agibilità, antisismicità), con effetti immediati sul prezzo.

Il notaio, poi, ha uno specifico dovere di imparzialità e di "consigliare" al meglio ambedue le parti (Cassazione, sentenza 11665/2015).

Ecco, quindi, che al rogito ogni elemento patologico della regolarità edilizia emerge ma (si veda l'altro articolo nella pagina) con connotati differenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le ultime novità sul superbonus ntplusfisco.ilsole24ore.com

Guida aggiornata per tutti in edicola sino a domenica

Proprietari e operatori
Tutte le novità



Una guida aggiornata al superbonus per professionisti, proprietari e inquilini: 104 pagine in edicola sino a domenica 20 giugno con Il Sole 24 Ore (a 50 cent più il prezzo del quotidiano), con le risposte alle necessità di operatori e committenti coinvolti nell'operazione. Una pubblicazione che mette in grado gli operatori di rispondere agli interrogativi dei committenti e alle richieste della pubblica amministrazione, dal Comune, all'Enea, all'agenzia delle Entrate, alla Soprintendenza. Un compito non facile, che richiede anche capacità di adattamento e coordinamento tra gli stessi professionisti, spesso di formazione assai diversa.

La superCila

Nella guida si è tenuto ampiamente conto delle recentissime novità contenute nel Dl 77/2021 Semplificazioni, con il quale è stata introdotta la possibilità di utilizzare la Cila al posto degli altri titoli abilitativi per qualunque tipo di intervento legato al superbonus: una strada non proprio priva di rischi, come viene spiegato nella guida.

Le case prima del 1945


Altra novità importante affrontata nella guida è la questione delle case edificate prima del 1945. Il Mibact ha infatti chiarito che agli immobili «di edilizia stori-

ca», edificati in Italia prima del 1945 (senza distinzioni), non può essere automaticamente applicata l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica semplificata. La conseguenza pratica è che il 17,3% della popolazione italiana, che vive in immobili precedenti al 1945 (dati Istat) si troverà per forza a confrontarsi con questo step se intenderà percorrere l'accidentata strada del superbonus.

Il rebus del general contractor

Una delle maggiori complicazioni è sorta dalle prescrizioni stringenti che l'agenzia delle Entrate ha dettato sui general contractor. Per il fisco le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus devono essere legate strettamente all'intervento stesso: acquisto dei materiali, progettazione e altre spese professionali connesse, altri eventuali costi strettamente collegati come ponteggi e smaltimento dei materiali rimossi, tasse e concessioni varie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Con il superbonus nasce il regime della «tolleranza»

Stratificazione
Norme e sentenze

A distanza di parecchio tempo dalla sanatoria edilizia del 1985, è sopravvenuta una norma (decreto legge 78/2010, articolo 19) sull'allineamento catastale tra la reale consistenza del bene e le caratteristiche risultanti dalle planimetrie erariali, sanzionando con la nullità il trasferimento di beni di consistenza diversa da quanto risulti nelle mappe catastali.

Il testo unico dell'edilizia (380/2001) esige poi, per qualsiasi modifica significativa, la ricostruzione dell'intero curriculum delle modifiche edilizie, imponendo ai progettisti specifiche responsabilità descrittive (asseverazioni) sanzionate penalmente.

La «doppia conformità»

Eventuali difformità o abusi non ancora emersi, anche se remoti nel tempo, facevano scattare un severo meccanismo di sanatoria (accertamento della «doppia conformità»), che consentiva la sanatoria solo nei casi in cui ciò che era stato realizzato abusivamente fosse risultato conforme (ed eseguibile), sia alla data dell'intervento di edilizio, che alla data della richiesta di sanatoria.

Solo nel caso di abusi edilizi insanabili ma irreversibili (perché connessi a parti strutturali della costruzione), sono state previste consistenti sanzioni pecuniarie (il doppio del valore venale).

Con i bonus fiscali, tutto questo meccanismo è entrato in crisi e avrebbe aggiunto alle liti tra acquirenti e venditori, nelle quali si discuteva della irregolarità del bene immobile, la perdita di opportunità di attivare il complesso meccanismo dei bonus.

Superbonus a rischio stop

Con il sistema del 110% (e degli al-

tri benefici) la platea degli utenti si è enormemente estesa e non si trattava più di discutere, ad esempio, del diritto ai benefici fiscali «prima casa» su singoli immobili con abusi edilizi.

La norma del testo unico dell'edilizia (articolo 49) che nega contributi pubblici ad immobili con abusi edilizi, avrebbe fermato, se applicata alla lettera, l'intero meccanismo.

L'indirizzo della Cassazione

Per risolvere il problema, il decreto-legge 77/2021 approfitta di una prassi varata dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 8230/2019), che in tema di abusi

edilizi ritiene invendibili solo le costruzioni radicalmente prive di titolo, cioè gli abusi integrali: tutte le altre tipologie di abusi non impediscono di commercializzare gli immobili, purché appunto vi sia un titolo edilizio iniziale (sulla «costruzione»).

Con la stessa logica, l'articolo 33 del decreto legge 77/2021 ammette la possibilità di bonus fiscali, purché vi sia un titolo abilitativo che riguardi in generale la «costruzione», cioè il manufatto nel quale sono inserite le singole unità immobiliari.

Il regime della tolleranza

In questo modo, pur senza parlare di sanatorie e condoni, si genera un regime di tolleranza dal quale sarà difficile tornare indietro: se per rendere fruibili i bonus fiscali su edifici ante settembre 1967 basta una dichiarazione circa l'epoca di esecuzione dei lavori, oppure (per gli edifici successivi al 1967) basta citare titoli edilizi di decenni prima, trascurando abusi successivi, si genera una stratificazione inestricabile, a sua volta cementata da orientamenti ondivaghi della giurisprudenza.

Da un lato, infatti, si ritiene che gli abusi edilizi non siano soggetti a prescrizione, sicché sarebbero sanzionabili anche se remoti (Con-

siglio di Stato, Adunanza Plenaria 9/2017), dall'altro si afferma che l'annullamento di un titolo edilizio deve essere specificamente motivato (Adunanza Plenaria 8/2017).

Ancora, da un lato si afferma che i titoli edilizi (Scia) si consolidano dopo 18 mesi (articolo 21 nonies della legge 241/1990), ma dall'altro la Cassazione (sentenza 1479/1975) ritiene «improbabile» una demolizione dopo 14 anni dall'accertamento dell'abuso.

La semplificazione del decreto legge 77/2021 sui bonus lascia quindi trasparire una ragionevole stabilità dei benefici: i tecnici non sono responsabili della regolarità urbanistica (tranne specifici casi), chi esegue i lavori è pagato attraverso i bonus, e non vi è alcun recupero in presenza di abusi edilizi pregressi. Il proprietario committente può eccipire la propria buona fede, e affermare che in ogni caso non si discute di abusi integrali, ma di qualcosa di sanabile con una successiva Cila, che al massimo costerà mille euro.

—G. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




il committente può affermare che in ogni caso non si discute di abusi integrali ma di qualcosa di sanabile

Con la Cila sul 110% il controllo scivola in avanti

Con il superbonus nasce il regime della tolleranza

QUESTO LIBRO SI VENDE DA SOLO.

159329



Ricerca e sviluppo
Trasferimento tecnologico:
sinergia atenei-impres —p. 28

Sinergia atenei-impres sul trasferimento di tecnologie e brevetti

Ricerca pubblico-privata. Riorganizzazione al via per 60 centri sparsi in Italia
Pronti 1,6 miliardi per i campioni nazionali di «R&S» e 1,3 per quelli territoriali

Al Recovery plan (Pnrr) il governo assegna una missione di quelle apparentemente impossibili: mettere ordine nell'attuale confusa e frastagliata governance italiana del passaggio dalla ricerca di base ai risultati industriali.

Una quota di 350 milioni è indirizzata proprio a riorganizzare e razionalizzare una rete di 60 centri (centri di competenza 4.0, Digital innovation hub, punti di innovazione digitale) incaricati dello sviluppo di progettualità e dell'erogazione alle imprese di servizi di trasferimento tecnologico. Per capirci, secondo l'Atlante 4.0 del ministero dello Sviluppo economico e di Unioncamere attualmente sono 630 i centri per il trasferimento tecnologico e la trasformazione digitale delle imprese.

Ultimo anello del tech transfer

Con il riassetto promesso il governo pensa di poter concretizzare un aumento del valore del servizio di trasferimento tecnologico del 140% (circa 600 milioni) rispetto al valore base di 250 milioni. Il finanziamento dei centri già esistenti si baserà sulla valutazione della performance e di eventuali carenze di finanziamento; l'abbinamento con fondi privati sarà considerato condizione essenziale. Una delle caratteristiche dovrà essere la fornitura di servizi più prossimi al mercato rispetto ad altre due tipologie di soggetti delineati nel Pnrr. In so-

stanza questi centri dovranno sviluppare o favorire investimenti ad alto Trl (*technology readiness level*, il livello di maturità tecnologica) valorizzando in risultati industriali la ricerca di altri soggetti.

I «campioni nazionali R&S»

Si tratta innanzitutto di quelli che sono citati come «campioni nazionali», centri di ricerca nazionale, in collaborazione con le università, su alcune grandi tecnologie abilitanti. All'inizio del 2022 saranno lanciati bandi di gara per selezionare i centri e quindi le tecnologie di riferimento, tra una rosa di candidati che

Il Piano scommette sugli ecosistemi dell'innovazione: 12 strutture da finanziare con bandi di gara

al momento include simulazione avanzata e big data, ambiente ed energia, quantum computing, biopharma, agritech, fintech, tecnologie per la transizione digitale industriale, mobilità sostenibile, tecnologie applicate e patrimonio culturale, tecnologie per la biodiversità. Si tratterà di consorzi, con le funzioni amministrative centralizzate e quelle di ricerca parzialmente decentralizzate secondo le competenze delle istituzioni di ricerca partecipanti. Le imprese private saranno coinvolte attraverso

accordi specifici di utilizzo delle infrastrutture di ricerca. Questa linea di investimento è finanziata dal Pnrr con 1,6 miliardi.

«I campioni territoriali» R&S

Il piano destina invece 1,3 miliardi agli «ecosistemi dell'innovazione» che non dovranno lavorare a livello nazionale su una singola filiera tecnologica ma su scala locale e con un approccio settoriale più trasversale. Un modello di riferimento può essere considerato il campus di San Giovanni a Teduccio che fa capo all'università Federico II di Napoli. Si prevedono 12 strutture da finanziare, tra nuove e già esistenti e anche in questo caso si ricorrerà a dei bandi di gara. Ogni progetto dovrà presentare quattro elementi di base: attività formative innovative condotte in sinergia dalle università e dalle imprese e dottorati industriali; attività di ricerca anche queste condotte congiuntamente, in particolare con le Pmi del territorio; supporto alle start-up; coinvolgimento della comunità locale.

Che poi questo sistema, basato comunque su una pluralità di soggetti sebbene ripartiti su tre livelli di intervento differenziati, possa aiutare a semplificare l'attuale frammentazione è un'affascinante scommessa. Da verificare al più tardi entro il 2026, data ultima per i progetti del Recovery plan.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

